

**SENTENZA N°**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Salerno III Sezione Civile**

Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi  
in funzione di Giudice monocratico  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civ. di 1° grado, iscritta al ruolo il 12.5.2014 al  
N° 4461/2014 R.G.,  
avente ad oggetto az. revocat. ordinaria contratto leasing  
e vertente

tra

CURATELA FALLIM. s.r.l. in liquidaz.

avv. Gennaro Fiorillo

e

s.r.l. avv. Massimo Brunetti

s.p.a. avv. Gianpaolo Turco

e con l'intervento del terzo chiamato in causa

s.r.l. FONDERIA FONDECO

avv. Gennaro Stellato

All'udienza i procuratori costituiti rassegnavano le  
conclus. di cui in atti ( cfr. verb. di ud. del 10.1.2018 ).

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2005 la s.r.l. allora in bonis, stipulava con la  
s.p.a. ( ) un contratto di leasing per la  
acquisizione di un immobile, sito in Danipaglia alla Via  
Danimarca .

In data 19.10.2009 la s.r.l. cedeva il suddetto  
contratto di leasing alla s.r.l. amministrata da  
( ) figlio di ( ) socio e  
amministratore della società cedente .

In data 25.6.2013 il Tribunale di Salerno dichiarava il  
fallimento della s.r.l.  
Ritenendo la cessione del contratto di leasing lesiva delle  
ragioni del ceto creditorio, la curatela fallimentare ha  
convenuto in giudizio la s.r.l. e la s.p.a.  
( ) , per sentir dichiarare ex artt. 2901  
c.c. e 66 l.f. la inefficacia della cessione con tutte le  
conseguenze di legge .

Si costituivano in giudizio entrambe le società,  
contestando le affermazioni di controparte .

In particolare, la s.r.l. , sosteneva che, in realtà, nessun pregiudizio era derivato al ceto creditorio dalla cessione del contratto di leasing, in quanto il contratto prevedeva il pagamento di una maxi rata iniziale di canone, pari ad euro 1.100.000,00, in realtà mai corrisposta dalla s.r.l.

Pertanto, la s.r.l. chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento del simulato pagamento della maxi rata iniziale, a tal fine instando per la chiamata in causa della s.r.l. ( già s.r.l. ), nella sua qualità di venditrice dell'immobile oggetto del contratto di leasing .

La s.r.l. provvedeva a costituirsi ritualmente in giudizio .

La causa non veniva istruita, avendola ritenuta il g.i. matura per la decisione alla luce delle acquisizioni documentali .

Precisate le conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata riservata dal Giudicante per la decisione, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica .

#### MOTIVI della DECISIONE

1) Giova premettere e precisare che la presente controversia ha per oggetto la declaratoria di inefficacia

dell'atto stipulato in data 19.10.2009, con il quale la s.r.l.

allora in bonis, ha ceduto alla s.r.l. il

contratto di leasing, in origine stipulato con la s.p.a.

1

Va pertanto verificato se sussistano tutte le condizioni di legge per l'utile proposizione della suddetta azione, specie con riferimento al requisito del danno.

Invero, vertendosi in tema di azione proposta ex art. 2901 c.c. e 66 l.f., la nozione di danno richiesto dalla norma è diversa da quella normalmente richiesta per l'azione revocatoria ordinaria.

Invero, nella revocatoria ordinaria proposta in sede fallimentare il danno interessa e deve riguardare l'intero ceto creditorio, mentre nella revocatoria ordinaria il danno atterisce alla sola posizione del creditore precedente.

Ciò peraltro, per certi versi, rende più agevole l'onere probatorio degli organi fallimentari, in quanto la creditoria di tutto il ceto creditorio insinuatosi nella procedura concorsuale è generalmente maggiore di quella del singolo creditore che agisce ex art. 2901 c.c., per cui è più facile riscontrare il danno, in termini di insufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare le pretese di tutto il ceto creditorio, piuttosto che del singolo creditore.

Nella specie, poi, la diversità della nozione di danno è

accentuata dal rilievo che l'atto " incriminato " non riguarda la vendita di un bene che ha depauperato il patrimonio del debitore fallito, ma il subentro di un terzo nella posizione di parte in un contratto di leasing ancora pendente tra le parti, il quale ancora non aveva spiegato tutti i suoi effetti tra di esse, e che soprattutto ancora impegnava economicamente la stessa società poi fallita .

Va pertanto stabilito se anche in una fattispecie di questo tipo possa ritenersi sussistente un danno giuridicamente tutelabile, subito da tutto il ceto creditorio .

2) In tema di danno nelle azioni revocatorie ordinarie proposte dagli organi fallimentari, la giurisprudenza ha elaborato una nozione più estesa del requisito del danno, rispetto a quella che vale per le usuali azioni revocatorie ordinarie .

Di regola, il danno revocabile consiste nella lesione della garanzia patrimoniale, rappresentata dai beni del debitore, il quale sussiste non solo quando si determini in tutto, o in parte, la perdita della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito ( cfr. Cass. n. 2400/90 o 402/84 ) .

Tuttavia, la giurisprudenza ha sostenuto che costituisce danno revocabile anche quello che si verifica quando

viene venduto in periodo sospetto un bene del fallito, anche a prezzo giusto, ma con devoluzione del ricavato solo a taluni creditori e, dunque, in ispreto al principio della par condicio creditorum ( cfr. Cass. n. 1253/72 ) .

Del pari, è stato ritenuto danno revocabile quello derivante dalla locazione di un bene del fallito, in quanto idonea a determinare una diminuzione del prezzo di vendita del bene in sede fallimentare, in quanto gravato da un diritto personale di godimento che ne impedisce la libera commerciabilità ( cfr. Trib. Milano 20.10.1994 ) .

3) In questa ottica, è facile ritenere che pure nella presente fattispecie sia riscontrabile un danno "aggredibile" dagli organi fallimentari con l'azione revocatoria ordinaria .

Invero, se il contratto di leasing non fosse stato ceduto alla s.r.l. ben avrebbe potuto la s.r.l.

corrispondere tutti i canoni locativi, così da acquisire la proprietà di un immobile di indubbio pregio, a tutto vantaggio del ceto creditorio .

Inoltre, se anche la s.r.l. non fosse stata in grado di condurre in porto la operazione, non è escluso che ciò non potesse essere fatto dagli organi concorsuali i quali, a mente dell'art. 72 quater l.f., ben potevano subentrare nel contratto di leasing .

In tal modo, invece, con la cessione del contratto di

leasing, è del tutto preclusa agli organi fallimentari la possibilità di riscattare l'immobile oggetto del rapporto .

4) Peraltro, un altro danno per il ceto creditorio è riscontrabile nel fatto che la soc. \_\_\_\_\_, prima della cessione del contratto di leasing, aveva versato alcuni canoni, poi andati perduti, non risultando che siano stati rimborsati alla società cedente .

Pervero, più in generale, non sembra che la cessione del leasing abbia avuto carattere oneroso, non risultando che la s.r.l. \_\_\_\_\_ abbia versato alcun importo in denaro alla società cedente: e ciò non può non avere rilievo ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno del requisito soggettivo della azione revocatoria ordinaria .

Dunque, in conclusione sul punto, può ritenersi sussistente nella specie il requisito dell'eventus damni, in termini di perdita per la società poi fallita della figura di potenziale acquirente dell'immobile che, se acquisito alla massa fallimentare, avrebbe senza dubbio arrecato notevoli vantaggi al ceto creditorio .

Né i convenuti hanno anche solo dedotto, e ancor meno provato, che alcuna utilità sarebbe derivata alla società fallita, se il contratto di leasing non fosse stato ceduto .

4) Se questo è il danno cagionato alla massa dei creditori, appare del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dalla

convenuta s.r.l. , che la maxi rata iniziale del contratto di leasing non sarebbe stata corrisposta dalla s.r.l.

Sul punto, peraltro, i convenuti, s.p.a.

e s.r.l. , nulla deducono, né risulta che abbiano agito per ottenere il pagamento di quanto a loro spettante .

In ogni caso, se anche si volesse considerare il pagamento della maxi rata come non avvenuto, ciò non scalfisce la posizione di potenziale acquirente dell'immobile da parte della società fallita, non risultando alcuna azione di risoluzione contrattuale per inadempimento, proposta in suo danno .

5) Deve, infine, ritenersi sussistente il requisito soggettivo del *consitium fraudis* .

Come già rilevato, deve ritenersi che il requisito soggettivo debba sussistere solo in capo alla società cedente e non anche a quella cessionaria, attesa la natura non onerosa della cessione, non risultando che la s.r.l. abbia sborsato alcunchè per subentrare nel contratto di leasing .

Orbene, non sembra contestabile che la s.r.l. o fosse consapevole del pregiudizio che la cessione arrecava ai suoi creditori, posto che dal bilancio riferito al

momento della stipula del contratto già risultava una pesante debitoria a carico della [redacted] che ben può averla indotta a sottrarsi ad un rapporto che avrebbe apportato al patrimonio della società un bene immobile, facilmente aggredibile dai suoi stessi creditori.

6) In definitiva, la domanda può essere accolta nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. .

L'accoglimento della domanda comporta anzitutto che, dichiarata la inefficacia della cessione del contratto di leasing, l'immobile debba rientrare nella disponibilità degli organi fallimentari, in quanto subentrati all'originario titolare del rapporto.

Inoltre, l'accoglimento della domanda comporta pure che la curatela fallimentare potrà esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di leasing e, quindi, riscattare l'immobile, se lo riterrà conveniente, per acquisirlo alla massa fallimentare.

Infine, resta aperta ogni discussione sui rapporti tra gli organi concorsuali e la cessionaria società [redacted], posto che quest'ultima, tra l'altro, avrebbe versato canoni locativi in adempimento del contratto di leasing, quando ha acquisito la proprietà dell'immobile.

7) Le spese di lite vanno regolate come segue .

7/a) Quelle sostenute dalla curatela fallimentare vanno

poste a carico solidale della s.r.l. e della s.r.l.

), in applicazione del principio della  
soccumbenza.

In particolare, la s.r.l. evocata in  
giudizio dalla s.r.l. , ha aderito alla sua posizione  
di rigetto della domanda degli organi fallimentari, che  
invece è stata accolta, da cui la sua condanna al  
pagamento delle spese giudiziali .

Infine, nei rapporti tra la società attrice e la s.p.a.  
e spese di lite vanno in toto  
compensate .

Deve ritenersi, invero, che la Commercio e Finanza sia  
stata citata, non in quanto complice della frode  
perpetrata, ma solo quale soggetto parte degli atti "  
impugnati ", da cui la sua doverosa partecipazione al  
giudizio, non quale destinataria di istanze .

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, sezione fallimentare, in  
composizione monocratica, pronunciando sulla domanda  
proposta dalla curatela del fallimento della s.r.l.

con atto di citazione notificato in data 5.5.2014, ogni  
contraria istanza respinta, così provvede :

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la  
inefficacia relativa nei confronti della curatela attrice

dell'atto stipulato in data 19.10.2009, con il quale la s.r.l.

cedeva alla s.r.l. il contratto di leasing,

in origine stipulato in data 14.1.2005 con la s.p.a.

Commercio e Finanza, avente ad oggetto un locale sito in

Battipaglia alla Via Danimarca ;

2) condanna i convenuti s.r.l. e s.r.l. /

al pagamento solidale delle spese del presente  
giudizio, liquidandole in favore della curatela attrice in  
complessivi euro 3.690,00, di cui 3.170,00 per compenso  
professionale, oltre i.v.a. e c.a.p. ;

3) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra la  
curatela fallimentare e la s.p.a. Commercio e Finanza .

Così deciso in Salerno in data 9.4.2018

IL GIUDICE UNICO ESTENSORE

*Paolo Di Franco*



Il Cancelliere  
dott. Stefano Milano

*Stefano Milano*

SENTENZA PUBBLICATA  
10 APR 2018